

Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03-10-1998

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 settembre 1998.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Lugana".**

IL DIRIGENTE

capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.

930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,

sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e

nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per

la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle

indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lugana" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di

produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990

con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in argomento sostitutivo di quello in precedenza approvato e modificato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Lugana D.O.C., legittimato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", approvato con il citato decreto presidenziale 9 febbraio 1990;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998;

Vista la istanza presentata, nelle forme di rito e nei termini previsti, dalle cantine F.lli Avanzi di Manerba del Garda (Brescia) intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata mediante la possibilita' di fare riferimento al nome di "Lugana di Sirmione" nella designazione e presentazione di detti vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Lugana" e siti nel territorio amministrativo del comune di Sirmione (Brescia);

Vista la comunicazione del Consorzio tutela Lugana D.O.C. del 21 luglio 1998 con la quale si esprime parere negativo sulla possibilita' dell'utilizzazione della menzione "Lugana di Sirmione" che porterebbe a confondere le scelte dei consumatori, stante l'inesistenza di differenziazioni geografiche nell'ambito della predetta denominazione di origine controllata;

Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi nei giorni 17 e 18 settembre 1998, con la quale si rigetta l'istanza di integrazione del disciplinare di produzione nei termini di cui sopra, con la motivazione che la richiesta dicitura "Lugana di Sirmione" viene ad assumere il significato e il valore di altra denominazione di origine controllata, costituendo elemento di confusione con la vigente denominazione di origine controllata "Lugana" e si conferma il diritto della ditta istante di poter utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", il riferimento al nome

geografico Sirmione, quale zona di produzione delle uve, laddove le

stesse provengano esclusivamente da detto territorio e siano denunciate ed utilizzate secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 aprile 1992 recante "Condizioni e modalita'

di utilizzazione dei nomi di comuni, frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a D.O.C.G. e a

D.O.C.";

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" al parere espresso e alla deliberazione adottata

dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono

approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 e sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, e' sostituito per intero

dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in

vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata "Lugana", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei

rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti di detta denominazione di origine controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Lugana" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 1998
Il dirigente: La Torre

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LUGANA"

Art. 1.

La denominazione di origine controllata "Lugana" e' riservata ai vini bianco, superiore e spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave, localmente denominato Trebbiano di Lugana. Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed e' delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere

sull'autostrada della Serenissima.

Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a

C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale

con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo

in prossimita' di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove

incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella

che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo,

C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino

a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord

di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimita' del km 267.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana"

devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosacalcareo.

I sestri d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000.

E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invasatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata,

non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata "Lugana" e "Lugana" spumante; 11,0 tonnellate per

il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra,

purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,

fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione

di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, in deroga a quanto previsto dal precedente comma devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le

uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione.

La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono

verificate, puo' stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone

immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei

vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere effettuate all'interno della zona

di produzione delimitata nel precedente art. 3; tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che

tali operazioni di vinificazione siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Brescia e di

Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le

sue peculiari caratteristiche.

Nelle operazioni di affinamento e' consentito anche l'uso di recipienti di legno.

Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le

operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e delle provincie di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve

intendersi al netto della presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Lugana":

colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento; profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione

di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidita' totale minima 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

"Lugana" superiore":

colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

"Lugana" spumante":

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato quando e' spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando e' spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l;

acidita' totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare,

con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e

l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente

disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" e simili.

E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attivita' dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e simili in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,

ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in

inganno il consumatore.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" puo' riportare la menzione superiore, nel rispetto di quanto fissato al precedente art. 4, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1

ottobre dell'anno di produzione delle uve. Detta menzione dovra' figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di

stampa
di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione
di
origine controllata "Lugana".
Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione
di origine controllata "Lugana" deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
E' consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva di
"vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le
uve
provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano
rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto
dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le
Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona, alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Tutti i contenitori fino alla capacità di 3,0 litri compresa,
utilizzati per il confezionamento dei vini a denominazione di
origine
controllata "Lugana" devono essere in vetro e chiusi
esclusivamente
con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con
capacità inferiore a 0,375 che, per specifiche esigenze
commerciali,
possono avere la chiusura a vite.
Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" riportante
la menzione superiore deve essere immesso al consumo solo in
bottiglie di vetro con tappo in sughero di capacità da 0,375 a
3,0
litri. E' ammessa, per specifiche esigenze commerciali, la
chiusura a
vite per le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri.
Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" spumante
deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro con capacità
fino a 6,0 litri.